

Risposta n. 145/2025

OGGETTO: Articolo 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – qualificazione fiscale di trust estero, disciplinato da legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, persona fisica residente in Italia, è il disponente di un trust (di seguito il "*Trust*") istituito con atto del gg/mm/aaaa e disciplinato dalla legge inglese.

L'*Istante* intende conferire nel *Trust* la propria partecipazione non qualificata in una società italiana (di seguito, la "*Società Alfa*").

Scopo del *Trust* è la segregazione di parte del patrimonio dell'*Istante* affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri dell'*Istante* (di seguito, i "*Beneficiari*").

Il *Trust* è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i *Beneficiari* indicati nell'atto istitutivo.

L'atto istitutivo qualifica l'*Istante* come "*excluded person*", ovvero come un soggetto che non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio detenuto in *Trust*.

Il trustee del *Trust* è una società con sede a Malta, che è autorizzata a fornire servizi fiduciari in forza di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (*Malta Financial Services Authority*) e soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.

L'*Investment Adviser* del *Trust* è una società svizzera (di seguito "*Investment Adviser*"), che, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del *Trust*, nei limiti stabiliti dal *Trustee*. L'*Investment Adviser* è una società di consulenza finanziaria che svolge attività di consulenza e gestione finanziaria in forza di autorizzazione concessale dalla Autorità di sorveglianza del settore finanziario della Svizzera ("FINMA") e che opera sotto la sorveglianza di tale Autorità.

L'*Istante*, con documentazione integrativa, ha precisato che «*Ad oggi non esiste ancora un mandato tra il Trust e (...) [ndr. l'Investment Adviser] in considerazione del fatto che, ad eccezione del fondo iniziale di €..., nessun bene è stato ad oggi conferito nel Trust e, quindi, i servizi (...) [ndr. dell'Investment Adviser] non sono al momento necessari*».

Il guardiano del *Trust* (di seguito, il "*Protector*") è un avvocato italiano, che come specificato con documentazione integrativa «è [...] *privo di legami di parentela con l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale*

e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali.».

Tanto premesso, l'*Istante* chiede se il *Trust* si può qualificare un soggetto passivo d'imposta autonomo e non interposto rispetto all'*Istante*, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che il *Trust* debba essere considerato come un autonomo soggetto d'imposta, non interposto nei propri confronti per i motivi che seguono.

L'*Istante*, in quanto disponente del *Trust*, è una "*excluded person*", pertanto non potrà beneficiare del patrimonio detenuto in *Trust*, né ricevere alcun tipo di distribuzioni di reddito o capitale da parte del *Trustee*.

L'atto di *trust* attribuisce al *Trustee* il potere di amministrare i beni in *trust* in piena discrezionalità senza che l'*Istante* goda di alcun potere in grado di influire su tale discrezionalità. In particolare, il *Trustee* ha pieni poteri discrezionali in merito all'*an* e al *quantum* delle distribuzioni di reddito e/o di capitale a favore dei *Beneficiari* e ha pieni poteri discrezionali in merito alla gestione del patrimonio del *Trust*.

L'*Investment Adviser* avrà un ruolo di consulente in merito ad investimenti del patrimonio del *Trust* e potrà anche essere delegato alla gestione finanziaria del patrimonio, nei limiti contrattuali fissati dal mandato che sarà conferito dal *Trustee* e sempre ai sensi delle clausole dell'atto istitutivo. Inoltre, il *Trustee* conserva il potere discrezionale di revocare l'incarico conferito all'*Investment Adviser* e, eventualmente, nominare un diverso investment adviser.

Solo due dei poteri del *Trustee* possono essere esercitati subordinatamente al consenso del *Protector*:

- il potere di rimuovere persone dalla classe dei *Beneficiari* o di prevedere che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in *Trust* in futuro;
- il potere di modificare la legge regolatrice del *Trust* e la giurisdizione competente in relazione all'amministrazione del *Trust*;

Il *Protector*, inoltre, ha il potere di rimuovere il *Trustee*, così come i poteri di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di *trust*, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:

«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».

Con riferimento alla disciplina fiscale del *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust* che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio, dei *trust* nei quali l'attività del *trustee* risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.

Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di

mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il *trust* deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata *«ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari»*.

Nel caso di specie, l'*Istante* è disponente del *Trust*, disciplinato dalla legge inglese e stabilito ai fini fiscali a Malta.

Scopo del *Trust* è la segregazione di parte del patrimonio dell'*Istante* affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti dell'*Istante* che dovessero nascere in futuro.

L'*Istante*, ai sensi della clausola 2 dell'atto istitutivo è individuato tra le persone escluse, di conseguenza, secondo le previsioni della clausola 18 del medesimo atto in nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in *Trust*.

Il *Trust* è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i *Beneficiari* indicati nell'atto istitutivo.

I *Beneficiari* del *Trust* sono la moglie dell'*Istante*, la figlia e altri discendenti futuri dell'*Istante*.

Il *Trustee* è una società maltese autorizzata a fornire servizi fiduciari in forza di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (*Malta Financial Services Authority*) e soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.

L'atto istitutivo attribuisce al *Trustee* il potere di disporre del patrimonio del *Trust* ed, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal *Trust* per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai Beneficiari.

Ai sensi della clausola 11 dell'atto istitutivo del *Trust*, nell'esercizio delle proprie funzioni e in aggiunta a tutti i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla legge inglese, il *Trustee* ha tutti i poteri propri del titolare, quali, a titolo esemplificativo, il potere di acquisire per investimento o per qualsiasi altro scopo qualsiasi proprietà, ovunque ritenga opportuno; il potere di lasciare in tutto o in parte il fondo nella sua condizione attuale per un periodo indefinito, senza dover diversificare gli investimenti; il potere di concedere in *leasing* o alienare i beni senza il consenso dei *Beneficiari*; il potere di transigere su questioni riguardanti il fondo o parte di esso, senza che sia necessario il consenso dei *Beneficiari*; il potere di prendere a prestito somme di denaro; il potere di dare in prestito i beni detenuti in *Trust*.

Con documentazione integrativa l'*Istante* ha chiarito il significato della clausola di cui al punto 11.14 dell'atto istitutivo che prevede il potere del *Trustee* di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti specificando che essa «*ha lo scopo di garantire che, da un punto di vista pratico, il Trust possa essere amministrato efficacemente*» citando, a titolo esemplificativo, il caso in cui «*nella gestione del Trust il trustee potrebbe avere la necessità di compiere atti di gestione che ne richiedano la presenza fisica al di fuori del territorio maltese*» e quello in cui si renda necessario «*l'esercizio di funzioni che richiedono competenze di cui il trustee non è in possesso*».

Al riguardo, l'*Istante* precisa anche che «*l'esercizio del potere di delega a favore di un soggetto terzo non esclude che il trustee possa essere ritenuto responsabile per*

gli atti compiuti dal delegato. Infatti, la legge inglese che governa i doveri del trustee (il Trustee Act 2000) prevede che il trustee abbia l'obbligo di esercitare con diligenza il proprio potere di delega e che tale obbligo comporti, in particolare, un dovere per il trustee di selezionare un delegato dotato delle appropriate competenze per lo svolgimento dei poteri delegati; il dovere di negoziare con diligenza nell'interesse del trust i termini che il delegato deve rispettare nello svolgimento dei doveri delegati; l'obbligo di supervisionare come il delegato eserciti i poteri delegati e l'obbligo di intervenire dando ordini vincolanti al delegato e revocandogli il mandato ove opportuno. L'esercizio negligente di tali doveri determina una responsabilità in capo al trustee per gli atti compiuti dal delegato».

Con riferimento all'attività gestoria svolta dalla data di istituzione del Trust l'Istante precisa che «Successivamente all'accettazione dell'incarico di trustee, il trustee ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all'amministrazione finanziaria maltese tramite la presentazione del modulo Form Trust 01 con il quale, oltre a comunicare i dati identificativi del Trust e riportare il proprio incarico come trustee, ha esercitato l'opzione affinché il Trust sia trattato come se fosse una società fiscalmente residente a Malta e, quindi, soggetto all'imposta sui redditi societari su base mondiale».

Secondo l'atto istitutivo il potere gestorio del Trustee è subordinato al consenso preventivo del Protector con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust ed il foro competente.

Il potere di rimuovere il *Trustee*, così come i poteri di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi, sono attribuiti al *Protector*.

Il potere di rimuovere il *Protector* è attribuito, esclusivamente, al *Trustee* che può esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del *Protector*.

Con riferimento al potere del *Trustee* di delegare ad un consulente per gli investimenti la gestione degli investimenti del fondo fiduciario, l'*Istante* evidenzia che l'*Investment Adviser*, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del *Trust*, nei limiti stabiliti dal *Trustee* stesso.

L'*Istante* afferma che «*Il Trustee, il Protector e l'Investment Adviser sono tutti soggetti che esercitano i propri poteri ai sensi e nei limiti delle clausole dell'atto istitutivo del Trust nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale indipendentemente rispetto all'Istante. In particolare, l'Istante non detiene alcuna partecipazione, né diretta né indiretta, nel Trustee e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari.*».

Inoltre, l'*Istante* precisa che «*non detiene alcuna partecipazione né diretta né indiretta in (...) [ndr. Investment Adviser] e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari.*».

Con riferimento al *Protector*, l'*Istante* ha dichiarato che «*è un avvocato privo di legami di parentela con l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali. Il protector non svolge incarichi professionali né a favore dell'Istante né a favore di alcuno dei beneficiari.*»

Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni fornite dall'*Istante*, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra citata, si ritiene che il *Trust* possa essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell'istanza, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)